

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 10 DICEMBRE 2003

N. 144

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 04 DICEMBRE 2003, n. 25

“Disposizioni di carattere tributario”

Pag. 12938

LEGGE REGIONALE 04 DICEMBRE 2003, n. 26

“Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati (OGM)”

Pag. 12942

LEGGE REGIONALE 04 DICEMBRE 2003, n. 27

“Norme particolari relative al divieto di utilizzo e detenzione delle esche avvelenate”

Pag. 12945

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 04 DICEMBRE 2003,
n. 25

“Disposizioni di carattere tributario”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1**(Esenzione tassa automobilistica disabili)**

1. I soggetti di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30 della legge 20 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale limitatamente a un solo veicolo. L'esenzione può essere trasferita su altro autoveicolo di proprietà del disabile o di soggetto di cui il medesimo sia fiscalmente a carico, inoltrando apposita istanza alla competente struttura tributaria regionale.
2. Le variazioni che comportino mutamenti nel regime di esenzione di un autoveicolo devono essere comunicate alla Regione nel termine di sessanta giorni dal loro verificarsi. Per la violazione della presente disposizione si applica una sanzione amministrativa pari a un quarto della tassa dovuta.

3. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale, la competente Commissione medica accerta la sussistenza delle patologie previste dalle leggi di cui al comma 1 apponendo, in calce al certificato, la dizione “ricorrono le condizioni previste dalla legge ai fini dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale”. Sono fatte salve le certificazioni già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non si farà luogo a nuova visita medica.

Art. 2**(Tariffa massa rimorchiabile)**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale di proprietà dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto cose è determinata in base ai parametri individuati nella seguente tabella, secondo le risultanze della carta di circolazione:

Tariffa	Tipo veicolo	Importo	Importo
		annuo	4 mesi
		Euro	Euro
1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	258,00	86,00
2	Per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate	568,00	189,00
3	Per trattori stradali:		
	a 2 assi	568,00	189,00
	a 3 assi	800,00	266,00

2. La tassa automobilistica regionale non è dovuta qualora, per i tipi di veicolo di cui ai punti 1 e 2 della tabella di cui al comma 1, sulla carta di circolazione risulti l'annotazione “sospensione al traino”.

Art. 3
(Mancato pagamento
per perdita di possesso)

1. I soggetti obbligati alla tassa automobilistica regionale che perdano il possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo non sono tenuti al versamento del medesimo. Qualora il versamento sia stato già effettuato, è riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate. Sia l'esenzione dal pagamento che il diritto al rimborso sono subordinati all'avvenuta relativa annotazione al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico (PRA).
2. In caso di mancato pagamento della tassa a seguito di furto del veicolo, qualora il medesimo sia stato ritrovato e la relativa annotazione non ancora eseguita, è dovuto l'importo per l'intero periodo senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. Nel caso di reimmissione del veicolo in circolazione senza aver annotato la relativa formalità e senza aver assolto al pagamento della tassa automobilistica regionale, è dovuta la sanzione amministrativa pari al triplo della tassa, oltre la tassa medesima.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
(Sospensione
della tassa automobilistica)

1. La consegna di veicoli, mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi non costituisce titolo per la sospensione del pagamento della tassa automobilistica regionale. Non costituisce, altresì, titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa l'esibizione della fattura di vendita al con-

cessionario senza l'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà.

2. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 1 sono constatate dalla competente struttura tributaria della Regione, anche mediante verifiche presso le imprese autorizzate alla rivendita di autoveicoli e motoveicoli.
3. Per le violazioni di cui al comma 2 la Regione applica la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 55, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, intendendosi le pene pecuniarie sostituite da sanzioni amministrative da un minimo di euro 1000 a un massimo di euro 4000.

Art. 5
(Veicoli storici)

1. Gli autoveicoli e motoveicoli a uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati esclusivamente alla tassa automobilistica regionale, qualora posti in circolazione su area pubblica, secondo le seguenti misure fisse annuali:
 - a) autoveicoli euro 30
 - b) motoveicoli euro 20.
2. La tassa di cui al comma 1 si applica, altresì, ai veicoli e motoveicoli a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purchè muniti di apposito certificato rilasciato da Automobil club Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana, recante gli estremi identificativi del veicolo iscritto nel registro dei predetti enti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai veicoli adibiti a uso professionale.
4. Gli organi preposti al controllo su strada avranno cura di verificare l'avvenuto pagamento della tassa di circolazione dei veicoli di

cui al presente articolo, trasmettendo gli eventuali processi verbali di constatazione alla Regione.

5. Il mancato pagamento della tassa di circolazione è sanzionato con l'applicazione della tariffa prevista per la tassa automobilistica regionale di proprietà maggiorata con la sanzione del 30 per cento e con la decadenza dal beneficio dell'esenzione fino alla riproposizione di una nuova istanza.

Art. 6

(Integrazione articolo 4 legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31)

1. All'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale le autoambulanze e i veicoli a esse assimilati di proprietà delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché quelle di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle ONLUS istituite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e regolarmente autorizzate dalla Regione Puglia al trasporto e al soccorso, la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione.

1 ter. Ai fini della fruizione dei benefici di cui al comma 1 bis, i soggetti interessati devono far pervenire alla competente struttura tributaria della Regione apposita istanza corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti”.

2. In applicazione dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le tasse di ispezione dovute per la detenzione di apparecchi di radioterapia e

di radioterapia di cui al numero d'ordine 2 della tariffa annessa alla l.r. 31/2001 sono abrogate.

Art. 7

(Rapporti con gli enti)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 23 del d.lgs. 446/1997, al fine di consentire un efficace espletamento delle attività previste dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32, è data facoltà alla Giunta regionale di applicare quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 24 del d.lgs. 446/1997.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 21 del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1986, a decorrere dal 1° gennaio 2004 il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31, esercitate dall'ACI ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, è corrisposto al citato Ente dietro presentazione di fattura. Con le medesime modalità si provvede a eventuali conguagli di rimborsi relativi agli anni precedenti.

Art. 8

(Tasse sulle concessioni regionali sanzioni amministrative)

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65, nel caso di mancato o ritardato pagamento delle tasse annuali si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo dovuto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta nei casi e nella misura previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 65/1980 è abrogato.

Art. 9
(Ripetibilità spese postali)

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle finanze dell'8 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2001, sono ripetibili, nella misura di euro 3,10, le spese postali sostenute dalla Regione per la notifica degli atti di cui all'articolo 1 del citato decreto effettuati mediante invio di raccomandata, nella misura di euro 5,16 per i rimanenti atti di cui all'articolo 2 dello stesso decreto.

Art. 10
(Rateizzazione di crediti)

1. Le somme dovute a titolo di sanzioni, unitamente ai crediti e ai tributi corrispondenti, su motivata richiesta del contribuente in condizioni economiche disagiate, possono essere versate in un massimo di venti rate mensili di pari importo con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602, maggiorato di tre punti percentuali.

2. Al contribuente persona fisica la rateizzazione non può essere concessa qualora gli importi da rateizzare risultino inferiori al 4 per cento del reddito complessivo annuo riferito al nucleo familiare del richiedente, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. L'importo da rateizzare non può essere in ogni caso inferiore a 250 euro per le persone fisiche e 1.500 euro per tutti gli altri contribuenti.
3. Qualora l'importo della rateazione ecceda i 10 mila euro, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di apposita garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.
4. All'accoglimento dell'istanza di rateazione provvede il dirigente regionale preposto alla struttura tributaria competente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della medesima.
5. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno lavorativo del mese. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza automatica dal beneficio, con il conseguente obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni dalla rata non pagata.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 04 dicembre 2003

RAFFAELE FITTO

LEGGE REGIONALE 04 DICEMBRE 2003, n. 26

“Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati (OGM)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1
(Obiettivi)**

1. La Regione Puglia, a tutela delle risorse genetiche del proprio territorio e della qualità, specificità, originalità, territorialità della propria produzione agro-alimentare e a garanzia della sicurezza alimentare dei propri cittadini, intende applicare il principio di cautela e attenzione nelle decisioni che attengono l'uso per qualsiasi forma di Organismi geneticamente modificati (OGM) o di prodotti da essi derivati.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può promuovere azioni utili a prevenire i possibili rischi sulla salute umana e sull'ambiente e anche a valutare i possibili benefici derivanti dalla coltivazione, dall'allevamento e dall'uso a scopi alimentari di tali organismi o di prodotti da essi derivati. Per ambiente s'intende anche la biodiversità, cioè l'insieme degli organismi viventi che vivono in una determinata area, a livello di aria, acqua e suolo.
3. La Regione Puglia può promuovere la ricerca e la sperimentazione del settore agricolo con l'obiettivo di mantenere e sviluppare le biodiver-

sità a livello specifico e varietale e di ricostruire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agricolo regionale.

**Art. 2
(Divieto di coltivazione e allevamento, a qualsiasi titolo, sui terreni di proprietà pubblica, collettiva e nelle aree a qualunque titolo protette)**

1. E' fatto divieto, sull'intero territorio regionale, della coltivazione di piante e dell'allevamento di animali geneticamente modificati o di altro tipo di OGM anche ai fini sperimentali.
2. Fanno eccezione al comma 1 i terreni in uso a enti e organismi pubblici di ricerca scientifica, opportunamente e adeguatamente attrezzati e isolati dai campi di coltivazione normale, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

**Art. 3
(Esclusione dalla protezione dei marchi di qualità e dai finanziamenti erogati dalla Regione)**

1. Sono escluse dalla possibilità di accedere ai marchi di qualità le aziende agricole che utilizzano OGM sia direttamente che indirettamente.
2. Le aziende di cui al comma 1 sono anche escluse dall'accesso a qualunque tipo di contributi finanziari erogati dalla Regione Puglia.
3. Analoga esclusione riguarda le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate.

Art. 4
(Ristorazione collettiva)

1. Nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, degli ospedali, dei luoghi di cura della Regione Puglia, degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, alla Provincia, ai Comuni e ai soggetti privati convenzionati è vietata la somministrazione di prodotti ottenuti da OGM.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione dell'erogatore del servizio e/o somministratore, l'assenza di OGM o di prodotti derivati negli alimenti somministrati, che, comunque, devono provenire da produzioni segregate prive di OGM.
3. Al fine di favorire la corretta informazione degli utenti, i soggetti gestori di cui al comma 1 hanno l'obbligo di pubblicizzare in modo adeguato le informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati.
4. Per garantire sicurezza alimentare ai cittadini e per la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono o svolgono le attività di cui al comma 1 prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione dei prodotti biologici e tradizionali nonché quelli a denominazione protetta e a indicazione geografica tipica dando valore preminente alle tipicità della Regione Puglia, secondo le modalità indicate dal comma 4 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 5
**(Etichettatura dei prodotti
per l'alimentazione umana
e materiale)**

1. In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione europea in materia di etichettatura, è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti al dettaglio, di verificare

che i prodotti messi in vendita siano dotati di adeguata etichettatura indicante l'eventuale presenza di OGM o di prodotti derivati.

2. I prodotti contenenti OGM vanno comunque esposti al pubblico in modo chiaramente e inequivocabilmente identificabili in appositi ed esclusivi contenitori.
3. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti esenti da OGM o prodotti derivati devono dare comunicazione alla Regione Puglia, entro il 31 dicembre di ogni anno, al fine di essere inseriti nell'elenco di tali esercizi commerciali redatto annualmente dalla Regione.
4. L'elenco di cui al comma 3 deve essere predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e inviato a tutti i comuni della Regione con l'obbligo di darne pubblicità.

Art. 6
(Consenso informato)

1. La Regione s'impegna, entro trenta giorni dalla ricezione, a comunicare ai Comuni, sul cui territorio insistono le sperimentazioni, le informazioni contenute nelle notifiche di emissioni deliberate di OGM e le autorizzazioni rilasciate dal Ministero della sanità.
2. Il Comune, a sua volta, entro i successivi trenta giorni, informa gli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa.

Art. 7
**(Informazione
ed educazione alimentare)**

1. La Regione Puglia può promuovere, organizzare e realizzare campagne di informazione ed educazione dei cittadini, in collaborazione con il Sistema universitario e con le Facoltà di

agraria e scienze biotecnologiche, dirette in particolare agli agricoltori, ai consumatori, agli operatori scolastici e sanitari, sui possibili rischi e benefici per la salute e per l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti contenenti OGM.

Art. 8
(Sanzioni)

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si applica una sanzione da euro mille a euro 10 mila.
2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni (NAS) e del Nucleo operativo ecologico (NOE), gli agenti del Corpo forestale dello Stato, il personale preposto dell'Ispettorato per

la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Art. 9
(Norma finanziaria)

1. I proventi derivanti dalle azioni sanzionatorie sono introitati al capitolo di nuova istituzione "Entrate derivanti da infrazioni a norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati. Legge regionale " e in uscita con apposito capitolo di nuova istituzione "Spese per l'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale.....".
2. I proventi di cui al comma 1 possono essere impegnati ad avvenuto accertamento dell'effettivo introito.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 04 dicembre 2003

RAFFAELE FITTO

LEGGE REGIONALE 04 DICEMBRE 2003, n. 27

“Norme particolari relative al divieto di utilizzo e detenzione delle esche avvelenate”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione Puglia, al fine di concorrere alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio animalistico e faunistico, vieta l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione e la detenzione di "esche" o "bocconi" contenenti sostanze nocive, salvo quanto previsto all'articolo 2.
2. Con il termine di "esca" o "boccone" s'intende, ai sensi della presente legge, la preparazione di qualsiasi alimento contenente percentuali di sostanze velenose o nocive tali da causare lesioni, sofferenze e morte all'animale che lo ingerisce.

**Art. 2
(Derattizzazione)**

1. Ferme restando le norme di legge che regolano la produzione, la diffusione, e l'utilizzazione dei prodotti destinati alle attività di derattizzazione, la Regione Puglia disciplina con la presente legge la derattizzazione dei siti, d'intesa con gli enti locali.

2. La diffusione e lo spargimento delle sostanze di cui al comma 1 sono definiti da apposito regolamento che sarà adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3
(Registro
dei siti derattizzati)**

1. A cura dei Comuni, sono tenuti appositi registri contenenti i dati dei siti derattizzati, le esche adottate, la durata del trattamento e gli estremi dei soggetti o delle ditte che hanno eseguito l'intervento di bonifica.
2. I Comuni sono tenuti a trasmettere annualmente alle Province i dati di cui al comma 1 ai fini della cartografia e informativa pubblica di cui all'articolo 9.

**Art. 4
(Funzioni di vigilanza,
tutela e controllo)**

1. Le funzioni di vigilanza, tutela e controllo sul trattamento delle esche e dei bocconi di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuite ai Comuni, che le esercitano attraverso le USL di pertinenza, le quali possono avvalersi delle guardie zoofile di cui all'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12.

**Art. 5
(Sanzioni amministrative)**

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque violi le disposizioni rivenienti dagli articoli 1 e 2 è soggetto a una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro.
2. E' previsto il sequestro cautelare delle esche e dei bocconi, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e la confisca ammi-

nistrativa con ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

3. La Giunta regionale stabilisce, inoltre, una serie di sanzioni aggiuntive per i seguenti soggetti:
 - a) possessore di licenza di caccia;
 - b) guardia giurata;
 - c) guardia giurata zoologica volontaria (articolo 15 l.r. 12/95);
 - d) conduttore d'area ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 752;
 - e) appartenente all'associazione di cui all'articolo 13 della l.r. 12/1995.

Art. 6
(Applicazione
delle sanzioni amministrative)

1. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'Amministrazione comunale nel cui territorio sono avvenute le violazioni con le modalità di cui alla legge 689/1981. I proventi delle sanzioni sono destinati agli adempimenti di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

Art. 7
(Bonifica delle aree)

1. A seguito di accertamenti di ripetute violazioni dei divieti di cui all'articolo 1 effettuati dagli organi di vigilanza competenti ovvero sulla base di denunce o segnalazioni degli interessati o dei medici veterinari ai sensi dell'articolo 6, confermate dai risultati delle analisi eseguite dalle USL, anche nel caso non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Comune può disporre la sospensione di attività cinofile, compresa la raccolta dei tartufi; può inoltre richiedere all'Ente competente la sospensione dell'autorizzazione della struttura faunistica o l'istituzione di un divieto di caccia nelle zone ove si sono verificati i fenomeni (legge 11 febbraio 1992, n. 157).
2. Nel caso del verificarsi di due o più casi di

avvelenamento nella stessa area, il Sindaco è altresì tenuto a disporre la tabellazione urgente della stessa (perimetrale o dei punti d'accesso a seconda l'estensione e morfologia della zona) con cartelli segnalanti il pericolo.

3. Nel caso di cui al comma 2 il Sindaco deve inoltre attivare con procedura d'urgenza, in collaborazione con l'USL competente per la zona, adeguate attività di bonifica dell'area colpita. A tali attività, sotto il coordinamento della Polizia comunale, possono collaborare le guardie zoofile di cui alla l.r. 12/1995 nonché i proprietari dei fondi interessati.
4. Il Sindaco deve altresì effettuare apposita segnalazione alla Provincia, che provvede a vietare per un minimo di tre anni qualsiasi attività di ripopolamento faunistico ai fini venatori nella stessa area e nelle aree limitrofe.

Art. 8
(Compiti del medico veterinario)

1. Il medico veterinario che nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore al Sindaco del comune di competenza mediante compilazione di apposita scheda il cui testo è allegato alla presente legge.
2. Il medico veterinario, nei casi di cui al comma 1, è tenuto a fornire ogni utile campione gastroenterico per l'identificazione del veleno all'USL competente per territorio.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposito regolamento, provvede a definire le modalità di esercizio dell'attività dei commi precedenti, nonché le sanzioni amministrative in caso di inadempienza degli stessi veterinari.

Art. 9**(Cartografia e informativa pubblica)**

1. La Provincia competente per territorio entro il 31 gennaio di ogni anno deve pubblicare e aggiornare apposita cartografia, rappresentante la distribuzione sul territorio degli episodi di avvelenamento, e curare l'informativa alla popolazione per il tramite dei Comuni.

Art. 10**(Organo consultivo)**

1. La Giunta regionale, per quanto attiene all'attuazione della presente legge, si avvale a titolo

consultivo della Commissione di cui all'articolo 12 della l.r. 12/1995 istituita presso l'Assessorato alla sanità e presieduta dall'Assessore alla sanità o suo delegato.

Art. 11**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono le Province, i Comuni e le USL, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge e delle norme regolamentari della Giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 04 dicembre 2003

RAFFAELE FITTO

